



**STUDIO ASSOCIATO  
ZANOVELLO  
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra  
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**L'UTILIZZO DEI BENI DI UNA SOCIETÀ SEMPLICE NON È TASSABILE**

Un recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 17441 del 25 giugno) si presenta come occasione per una riflessione sull'attività delle società semplici e sull'utilizzo dei beni aziendali da parte dei soci.

Il caso prendeva avvio da un controllo fiscale effettuato nei confronti di un socio che utilizzava gratuitamente un immobile appartenente alla società semplice. L'Agenzia delle Entrate gli attribuiva un reddito non dichiarato, sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del Tuir. Questo articolo stabilisce che è considerato reddito diverso la differenza tra il valore di mercato del bene e l'importo annuo che viene corrisposto per la fruizione dello stesso da parte di soci o parenti dell'imprenditore.

**Sentenza della Cassazione**

La Cassazione ha stabilito che il godimento di un bene della società semplice da parte di un socio non è tassabile se gli altri soci sono d'accordo.

**Applicabilità dell'articolo 67 del Tuir**

La norma dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del Tuir non si applica agli immobili concessi in godimento ai soci di società semplice.

**Limitazioni per le società semplici**

Le società semplici non possono svolgere attività commerciale e quindi la lettera h-ter) del Tuir non può essere applicata ai loro soci.

**Consenso unanime dei soci**

Il consenso dei soci deve essere unanime e può essere desunto anche da fatti concludenti, come la mancata opposizione all'uso gratuito di un bene sociale.

**Non generazione di reddito imponibile**

L'utilizzo privato di beni sociali da parte di un socio non genera reddito imponibile, data la trasparenza fiscale e la mancanza di attività commerciale della società semplice.

Distinti saluti.

Padova, 8 agosto 2024

**Studio Associato Zanovello & Partners**

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA